



RICHIESTA DI PARERE

in merito all'interpretazione dell'art. 17, comma 5, della l.r. 29 marzo 2006, n. 9 "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico".

Premessa

I valori limite di rumorosità immessa in ambiente esterno e all'interno di ambienti abitativi sono determinati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Essi si riferiscono alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A del DPCM 14 novembre 1997 che devono essere adottate dai Comuni in fase di predisposizione della classificazione acustica. L'art 8 del DPCM 14/11/1997 recita "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a),..." (la classificazione acustica del territorio) "...si applicano i limiti di cui all'art 6, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991"

I valori limite previsti sono di 2 tipologie:

Valori limite di emissione: sono riferiti alle singole sorgenti fisse o mobili e sono indicati nella tabella B allegata al DPCM 14 novembre 1997

Valori limite di immissione che si distinguono in:

- **Valori limite assoluti di immissione:** sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e sono indicati nella tabella C allegata al al DPCM 14 novembre 1997.
- **Valori limite differenziali di immissione:** sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente abitativo e determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale. Sono di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Sono inoltre previsti:

Valori di attenzione: rappresentano il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e l'ambiente e il cui superamento comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge quadro 447/95. Se riferiti ad un'ora, sono i valori della tabella C allegata al DPCM 14 novembre 1997, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno. Se relativi ai tempi di riferimento, sono i valori di cui alla tabella C allegata al DPCM 14 novembre 1997.

Valori di qualità: sono i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico. Sono indicati nella tabella D allegata al DPCM 14 novembre 1997.

Parere Richiesto:

Con riferimento all'art. 17 comma 5 della LR 9/2006 si pongono 2 quesiti :

1) Non è chiaro se la dicitura “nel caso di più violazioni della medesima specie commesse nell’arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, ...”, di cui al secondo periodo del comma 5, debba essere riferita a tutti i valori limite determinati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 o solamente alle violazioni nei casi di superamento dei valori limite di emissione o dei valori di attenzione, di cui si parla nel periodo precedente del medesimo comma.

2) Non è chiaro cosa si intenda con l’espressione “più violazioni della medesima specie commesse nell’arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione”: a seguito del provvedimento di contestazione è sufficiente che venga accertata un’unica ulteriore violazione (quindi considerando nel termine “più violazioni” anche la prima) o è necessario accertarne almeno altre due oltre a quella che ha prodotto il primo provvedimento di contestazione?

Giovanni Agnesod
Il Direttore Tecnico

Saint Christophe, 26/06/2008



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste

Département législatif et légal

Tél. 0165/273111 - 273344
Télécopie 0165/273271

Dipartimento legislativo e legale

Prot. n.
Vs./Rif.

Aoste,
Aoste, 1° Ottobre 2008

All'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente
Loc. Grand Charrière n. 44
11020 SAINT-CHRISTOPHE

e, p. c. Al Dipartimento territorio e ambiente

Alla Direzione sanzioni amministrative

Al Presidente della Regione

L O R O S E D I

Oggetto: Parere in merito all'interpretazione dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico).

Si fa seguito alle note dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) prot. n. 5064 del 10 luglio 2008 e della Direzione sanzione amministrative prot. n. 15587/5/SA in data 26 agosto 2008, per esporre quanto segue.

La questione, sollevata dall'ARPA con nota pervenuta a questo Dipartimento in data 28 agosto 2008, concerne la corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo, 17 comma 5, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico), a mente del quale *“Nei casi di superamento dei valori limite di emissione o dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 2, della l. 447/1995, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori. Nel caso di più violazioni della medesima specie commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è sospesa l'efficacia del provvedimento abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto”*.

I dubbi riguardano, in particolare, la fattispecie di cui al secondo periodo del comma 5, nella parte in cui fa conseguire la sospensione dell'efficacia del provvedimento abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto, all'ipotesi in cui si verificano *“più violazioni della medesima specie commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione”*. Secondo l'ARPA, tale formulazione non chiarisce se le violazioni della medesima specie, la cui reiterazione determina l'applicazione della sanzione sospensiva, debbano intendersi riferite al superamento dei soli valori limite di cui al primo periodo del comma 5, vale a dire quelli di emissione e di attenzione, ovvero di tutti i valori limite previsti dalla normativa statale, come determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e, pertanto, anche di quelli di immissione, a loro volta distinti in assoluti e differenziali, e di quelli di qualità. Si pone poi il problema di determinare se, a seguito del provvedimento di contestazione, sia sufficiente, al fine dell'applicazione della sanzione, l'accertamento di un'unica ulteriore violazione, in tal modo comprendendo, nella locuzione *“più violazioni”* anche la prima, ovvero se sia necessario l'accertamento di almeno due violazioni della medesima specie della prima.

Con riferimento al primo profilo critico, pare doversi propendere per una lettura restrittiva della norma, che ricolleggi la sanzione sospensiva alla violazione dei soli valori limite di cui alla prima parte del comma 5. A sostegno di tale soluzione ermeneutica depone, innanzitutto, il dato sistematico che si ricava dall'intera lettura dell'articolo 17, laddove risulta evidente l'intenzione del legislatore di disciplinare, all'interno di ogni comma, una diversa e ben circostanziata ipotesi sanzionatoria, evitando formulazioni generiche che mal si concilierebbero con il principio di legalità, e pertanto, con il divieto, che ne costituisce diretto corollario, di applicare sanzioni amministrative al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla legge, e con il principio di tassatività, che impone al legislatore di individuare in modo chiaro ed univoco gli elementi costitutivi della fattispecie sanzionabile. In quest'ottica occorre leggere la disposizione di cui al secondo periodo del comma 5, che in tanto può ritenersi valida, sotto il profilo del rispetto dei principi sopra enucleati, in quanto permetta all'interprete di individuare una fattispecie non claudicante nei suoi elementi costitutivi. A tale risultato si perviene solo se la locuzione *“violazioni della medesima specie”* viene riferita, in modo, tra l'altro, coerente con quella che, come sopra evidenziato, pare essere l'intenzione del legislatore di disciplinare in modo unitario le fattispecie delineate nei singoli commi, alle ipotesi individuate dal primo periodo del comma 5, vale a dire ai casi di superamento dei valori limite di emissione e di attenzione previsti dalla normativa vigente. Se letta separatamente, tale disposizione verrebbe invece svuotata di tutti gli elementi, rispondenti ai suddetti principi di legalità e tassatività, indispensabili per ritenere legittima l'applicazione della sospensione dell'efficacia del provvedimento abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto. Peraltro, appare evidente come la sanzione prevista dal secondo periodo del comma si ponga in

rapporto di accessorietà, ricorrendo i presupposti della reiterazione, con la misura di risanamento comunque prevista, ai sensi del primo periodo del comma, a seguito di ogni singola violazione. Ancora, si consideri che qualora il legislatore avesse inteso disciplinare, nel secondo periodo, una fattispecie più ampia rispetto a quella del primo periodo, ma comprendente, comunque, ipotesi già sanzionate dalla legge statale, come nel caso di superamento dei valori limite di immissione, avrebbe verosimilmente dovuto fare salva, anche nel secondo periodo, così come nel primo, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 447/1995.

Poiché la disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 fa, dunque, riferimento, quanto all'elemento oggettivo della fattispecie sanzionabile, alle medesime violazioni sanzionate dal primo periodo (vale a dire il superamento dei valori limite di emissione o dei valori di attenzione), risulta evidente come, al fine di determinare se sussistano "più violazioni" cui fare conseguire la sanzione (accessoria rispetto all'obbligo di porre in essere azioni di risanamento, valido per ogni singola violazione, e alle sanzioni previste dalla normativa nazionale) prevista dal secondo periodo del comma in esame, debba necessariamente tenersi conto degli accertamenti già effettuati, nei centoventi giorni antecedenti la data del nuovo accertamento, con applicazione delle sanzioni di cui al primo periodo del comma 5. Quanto al numero di reiterazioni sufficienti al fine di ritenere applicabile la sanzione di cui al secondo periodo, si ritiene che sia sufficiente l'accertamento di una sola nuova violazione nei centoventi giorni successivi all'accertamento cui sia conseguito, ai sensi del primo periodo, l'obbligo di porre in essere azioni di risanamento, oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale. Ciò è, d'altra parte, in linea con quanto previsto dal legislatore in altre disposizioni sanzionatorie nelle quali è utilizzata la locuzione "più violazioni". Si pensi all'articolo 8bis, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), secondo il quale *"Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo"*: poiché la disposizione di cui al secondo periodo si pone, con tutta evidenza, in rapporto di specialità, rispetto a quella di cui al primo periodo, solo con riguardo alle modalità di accertamento delle violazioni, e non anche con riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie, appare chiaro come la locuzione "più violazioni" sia qui utilizzata per intendere l'ipotesi, del tutto analoga a quella disciplinata dal primo periodo, in cui si verificano almeno due violazioni della stessa specie, purché della stessa indole. Analogamente, l'articolo 81, primo comma, del codice penale, nel disciplinare il concorso formale di reati, utilizza la locuzione "più violazioni" per delineare una fattispecie chiaramente riferibile, come d'altra parte è sempre stato ribadito in sede applicativa, all'ipotesi in cui si verifichi, per effetto di una sola azione od

omissione, più di una violazione della medesima disposizione di legge. Lo stesso significato assume la locuzione in esame nell'ambito della disposizione di cui all'articolo 81, secondo periodo, del codice penale, che disciplina le ipotesi di reato continuato, facendo, con tutta evidenza, riferimento ai casi in cui si verificano, in conseguenza di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, almeno due illeciti penali imputabili del medesimo soggetto.

In questi termini è il parere dell'Ufficio.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL COORDINATORE
Stefania FANIZZI

ER

R:\SERV_LEG\DISEGNI DI LEGGE E PARERI\XIII LEGISLATURA\PARERI XIII\PARERI 2008\INQUINAMENTO ACUSTICO\PARERE.doc